

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



CITTÀ DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

ORIGINALE

APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITA'	<i>Nr. Progr.</i>	23
	<i>Data</i>	31/01/2020
	<i>Seduta Nr.</i>	7

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
EMILIO DI PUMPO	SINDACO	S
MARCO FAIENZA	VICE-SINDACO	S
ALBERTO AMETTA	ASSESSORE	S
FEDERICA NIRO	ASSESSORE	S
LUIGI SCHIAVONE	ASSESSORE	S
ILARIA MARIA GIOVANNA PALMA	ASSESSORE	S
TOTALE Presenti	6	0
	TOTALE Assenti	0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Maurizio Guadagno.

In qualità di SINDACO, EMILIO DI PUMPO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:
APPROVAZIONE PATTO DI INTEGRITA'**

LA GIUNTA

PREMESSO CHE il Comune di Torremaggiore intende improntare la sua azione politico-amministrativa in conformità ai principi della trasparenza e della legalità, adottando strumenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'ordinamento per la prevenzione della corruzione;

RICHIAMATI:

- l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi;
- l'art. 1, comma 17, della legge 190/2012 che testualmente recita *“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*;
- il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013, del 2016 ed i rispettivi aggiornamenti, ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Torremaggiore 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 31.01.2020;

CONSIDERATO CHE:

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (Paragrafo B.14, Allegato 1) definisce patti e protocolli anticorruzione come segue: *“I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto”*;
- il Patto contiene *“un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti”*;
- il Patto di Integrità, in particolare, regola i comportamenti degli operatori economici e del personale dell'Ente Pubblico, nell'ambito delle procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- il Patto di integrità è un documento che la stazione appaltante impone ai concorrenti delle selezioni finalizzate ad affidare servizi, forniture e lavori e delle concessioni di lavori e servizi;
- il Piano nazionale anticorruzione dispone che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione della legge 190/2012, *“di regola”* predispongano ed utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse e appalti pubblici;
- tale indirizzo è contenuto nel Paragrafo 3.1.13 del PNA 2013 (CIVIT deliberazione n. 72/2013) tuttora valido;

ATTESO CHE la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) avente ad oggetto *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”* nella parte speciale capitolo I *“Aree di rischio contratti pubblici”*, analizzando i rischi afferenti la fase di avvio della procedura di gara (individuazione tipologia di contratto, scelta della procedura di gara, predisposizione del capitolato, definizione criteri di partecipazione), al punto 4.2.5 *“Esemplificazione di possibili misure”* prevede la seguente: *“Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità”*;

PRESO ATTO dell'orientamento della Corte di Giustizia UE, sezione X, sentenza 22.10.2015 in merito alla compatibilità del comma 17 dell'art. 1, della legge 190/2012 con il diritto comunitario, secondo cui: i protocolli di legalità e i patti di integrità, nella parte in cui prevedono l'esclusione automatica da una procedura di gara per non aver depositato unitamente alla documentazione di gara anche l'accettazione del protocollo, sono legittimi in quanto il contenuto degli stessi non viola i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché quello di trasparenza;

PRESO ATTO, altresì, della delibera n. 1374 del 21 dicembre 2016 dell'A.N.A.C. secondo cui *“la carenza della dichiarazione di accettazione del patto d'integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono considerarsi regolarizzabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione della sanzione pecuniaria prevista nel bando”*;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- la ratio della predetta disciplina si inserisce nel più generale ambito volto ad assicurare che i rapporti economici instaurati con le Pubbliche Amministrazioni vengano delimitati a quelle imprese che siano meritevoli di “fiducia” da parte delle Istituzioni;
- questa Amministrazione, come previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 31.01.2020, intende attivare tale strumento di contrasto alla corruzione e che a tal fine è stato predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) unitamente all'Ufficio di Supporto anticorruzione e trasparenza, l'allegato schema di “Patto di Integrità”;
- a tutela dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici il patto contiene la previsione che obbliga i concorrenti ad aderire agli specifici obblighi etico-sociali in materia di salvaguardia dei lavoratori, in particolare per quanto attiene: l'applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti fondamentali, i principi di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del lavoro minorile, nonché di accettare i controlli che il Comune si riserva di eseguire/far eseguire presso le sue unità produttive e le sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di detti obblighi;

DATO ATTO CHE il Patto, dopo la sua approvazione, sarà sottoposto ai concorrenti di ogni procedura di gara finalizzata alla stipula di contratti pubblici, effettuata da questa Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare lo schema di Patto d'integrità allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del 1° Settore “Affari Generali”, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa indicato e che qui si intende richiamato, lo schema di “Patto di Integrità” relativo alle procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, forniture e delle concessioni di lavori e servizi, allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che in tutte le procedure di cui al punto 1 effettuate da questo Comune venga richiesta ai concorrenti la sottoscrizione del “Patto di Integrità”, approvato con il presente atto;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 23 DEL 31/01/2020

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune - Sezione Amministrazione Trasparente, ai fini della più ampia conoscibilità delle condizioni contenute nel Patto da parte degli operatori economici;
4. di informare il personale dipendente del Comune dell'adozione del presente provvedimento;
5. di rendere la presente deliberazione, a seguito di apposita unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 23 DEL 31/01/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
EMILIO DI PUMPO

II SEGRETARIO GENERALE
Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PATTO DI INTEGRITA'

Relativo a ... *(si indicherà la procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto di lavori, servizi, forniture o della concessione di lavori, servizi)*

TRA

Comune di Torremaggiore *(di seguito denominata Amministrazione)*, con sede in Via della Repubblica n. 1 CF: 84000710719 - P.IVA: 00536230717, rappresentato da

E

L'impresa....*(di seguito denominata Impresa)* con sede legale in ... CF/P.IVA.... rappresentata da... in qualità di

VISTO

- l'art.1, comma17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013, del 2016 ed i rispettivi aggiornamenti, approvati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Torremaggiore 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 31.01.2020;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Torremaggiore, approvato con deliberazione di G.C. n. 170 del 14/12/2013;
- lo schema del presente Patto, approvato con deliberazione di G.C. n. 23 del 31.01.2020;

L'AMMINISTRAZIONE E L'IMPRESA CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto va applicato a tutte le procedure di affidamento ed esecuzione di appalto di lavori, servizi, forniture o della concessione di lavori, servizi, sopra e sotto soglia comunitaria, ivi inclusi gli affidamenti sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila), per quanto compatibili.
2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei contratti pubblici stipulati dall'Amministrazione.
3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di cui al p.1, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.
4. Nel patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa partecipante alla procedura di affidamento ed eventualmente aggiudicataria della relativa gara, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà,

trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'affidamento, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dall'Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.
 - Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
 - Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa e/o Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i.
 - Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da farne parte integrante e sostanziale.
7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, con l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.

Articolo 2 (Obblighi dell'Impresa)

1. L'Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
4. L'Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi è tenuta anche l'Impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.
5. L'impresa si impegna ad aderire agli specifici obblighi etico sociali in materia di salvaguardia dei lavoratori, in particolare per quanto attiene: l'applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti fondamentali, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, i principi di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del lavoro minorile,

nonché di accettare i controlli che il Comune si riserva di eseguire/far eseguire presso le sue unità produttive e le sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di detti obblighi;

6. Il legale rappresentante dell'Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
7. Il legale rappresentante dell'Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.
8. Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara:
 - Di non aver in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto.
 - Di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per cui le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli appalti, dal Codice civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
 - Di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art.53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
 - Di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.
 - Di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 3

(Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conferma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura in oggetto e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno.
4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

INTESTAZIONE

5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.
6. L'Amministrazione si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura di affidamento di cui al presente Patto di integrità

Articolo 4 (Sanzioni)

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
 - esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
 - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
 - risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.
2. In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dal Comune per i successivi tre anni.

Articolo 5 (Controversie)

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6 (Durata)

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Data, _____

L'AMMINISTRAZIONE

L'IMPRESA